



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CASALE CARDIOPROTETTA"

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ in Casale Monferrato, in una sala del Comune

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2018 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- la Regione Piemonte con la L.R. 29 agosto 1994, n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato", cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e alle attese dei cittadini;
- in base all'art. 56 del D.Lgs 117/2018, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- (nome O.T.S) _____ risulta iscritta al Registro Regione Piemonte del Volontariato con provvedimento del _____ n. decreto _____;
- (nome O.T.S) _____ risulta iscritta all'Albo delle Associazioni tenuto dal Comune di Casale Monferrato;
- il Comune di Casale Monferrato intende avvalersi della prestazione di _____ per il raggiungimento in forma economica e funzionale dei propri scopi istituzionali in materia di assistenza e solidarietà in una logica di sussidiarietà, in base ai seguenti presupposti;
- il Comune di Casale Monferrato, con determinazione dirigenziale n. _____ ha aggiudicato a _____ la presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

T R A

_____, il quale, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, agisce nell'esclusivo interesse del COMUNE DI CASALE MONFERRATO, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Politiche Sociali (di seguito indicato per brevità anche come "Comune");

E

_____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in _____, IN qualità di _____ dell'Organizzazione del Terzo Settore _____ (di seguito indicata per brevità anche come O.T.S.);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La premessa, gli atti e i documenti ivi richiamati, conservati nella raccolta degli originali del Comune di Casale Monferrato ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune e l'O.T.S. per la realizzazione del Progetto "Casale cardioprotetta" avente i seguenti obiettivi:
 - diffondere su suolo pubblico della Città la presenza di defibrillatori semiautomatici DAE adeguatamente segnalati;
 - formare attraverso corsi BLS-D (Basic Life Support-Defibrillation) i cittadini che si rendono volontari;
 - diffondere nella popolazione la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza;
 - mantenere in perfetto stato di funzionamento i defibrillatori nel tempo attraverso un adeguato "Programma di Assistenza e Manutenzione DAE";
 - salvaguardare i cittadini e offrire loro una possibilità in più di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco.
2. L'O.T.S. si impegna a svolgere tali attività con le modalità e le finalità indicate nel Progetto operativo presentato in sede di offerta, eventualmente integrato e/o modificato di concerto tra O.T.S. e Comune in base alle esigenze preminenti di quest'ultimo, allegato alla presente convenzione quale parti integrante (Allegato A).
3. Le parti si impegnano a collaborare e a scambiarsi le opportune informazioni, al fine di perseguire gli obiettivi del progetto operativo e di integrare le attività con quelle di altri soggetti che intervengono nei settori oggetto della presente convenzione.
4. La durata della convenzione è stabilita per **tre anni** a decorrere dal giorno _____, data di avvio del progetto.
5. Il Comune è esonerato da responsabilità in caso di interruzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione per cause indipendenti dalla sua volontà.
6. Il Comune non assume alcuna responsabilità per quanto concerne il possesso, da parte dell'O.T.S., di tutti i requisiti di legge eventualmente previsti per l'esercizio della propria attività e per l'inadempimento di eventuali obbligazioni dell'O.T.S. nei confronti di terzi.
7. All'O.T.S. spetta anche la gestione dei defibrillatori riferibili al Comune già funzionanti presso gli impianti sportivi comunali e presso altre sedi, in modo da garantire una gestione unitaria di tutti gli apparecchi comunali sotto tutti i profili (monitoraggio, manutenzione e promozione del loro uso corretto). Tale onere decorre dalla data di prossima conclusione del rapporto con il soggetto attualmente incaricato della loro manutenzione. Le spese sostenute per tali apparecchi sono rendicontabili, contestualmente a quelle relative agli apparecchi nuovi da installare, ai fini dell'erogazione del contributo massimo annuale di cui al successivo art. 3.

Art. 2 - GESTIONE DEL PROGETTO

1. L'O.T.S. svolgerà le attività e gli interventi di cui alla presente convenzione in piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare la propria attività a tutte le normative e disposizioni emanate a livello nazionale e regionale nel settore di competenza.
2. L'O.T.S. si impegna affinché le attività e gli interventi programmati siano eseguiti nei tempi stabiliti e le prestazioni siano rese con continuità nel periodo di vigenza della convenzione e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dal Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle prestazioni, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.
3. L'O.T.S. garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse. In particolare, con riferimento al D.Lgs n. 81/2008 e s.m. l'O.T.S. provvederà a dotare, qualora necessario, i volontari dei dispositivi di protezione individuale e formare gli stessi sul loro utilizzo.
4. Tutte le attività dovranno svolgersi nei tempi e modi consentiti dalle misure di contenimento dell'emergenza Coronavirus, in attuazione delle disposizioni delle autorità competenti nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio.
5. Il Comune è tenuto a comunicare al Coordinatore nominato dall'O.T.S. ogni evento che possa incidere sulla corretta esecuzione della presente convenzione.
6. L'O.T.S. al termine di ogni anno predisponde una relazione illustrativa delle attività complessivamente attuate in collaborazione con il Comune.

7. Agli operatori dell'O.T.S. si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune.
8. Il Comune procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione con particolare riguardo agli obiettivi previsti nel Progetto.
9. Il personale dell'O.T.S. operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile designato dalla stessa O.T.S.
10. Relativamente alla realizzazione dei corsi BLS-D rivolti a personale laico, riguardo l'utilizzo degli apparecchi stessi, dovrà essere conservata la relativa certificazione finale rispondente agli standard Europei ERC - American Heart – IRC.
11. L'O.T.S. garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti dalle assicurazioni contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2018, come da polizza assicurativa stipulata con la Compagnia _____, che deve essere consegnata in copia al competente ufficio comunale, unitamente alla ricevute dei premi versati per il rinnovo della medesima.

Art. 3 - ONERI DEL COMUNE

1. Il Comune sostiene l'O.T.S. per la realizzazione del progetto attraverso l'erogazione di appositi contributi economici così individuati:
 - un contributo economico *una tantum* a copertura delle spese di investimento da sostenersi in fase di avvio del progetto relative all'acquisto ed installazione dei defibrillatori, agli allestimenti, alle eventuali attrezzature informatiche necessarie e relativi software, alle eventuali migliorie di *layout* degli spazi comunali: il contributo fino all'importo massimo di € 39.682,00 (trentanovemilaseicentottantadue/00) viene erogato in misura pari all'80% in soluzione anticipata ed in misura pari al 20% a saldo, previa presentazione della rendicontazione analitica delle spese sostenute.
 - un contributo economico annuale fino all'importo massimo di € 10.000,00 (diecimila/00) erogato in misura pari all'80% in soluzione anticipata ed in misura pari al 20% a saldo, previa presentazione della rendicontazione analitica delle spese sostenute.

Art. 4 - CARATTERISTICHE DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI DAE

1. I defibrillatori semi-automatici esterni DAE ed i relativi sistemi di monitoraggio e controllo da remoto devono possedere le seguenti caratteristiche minime:
 - Il defibrillatore deve avere un indicatore di stato operatività/malfunzionamento dell'apparecchio di facile visualizzazione;
 - Il defibrillatore deve essere completo di elettrodi monouso, piastre per adulti e bambini, deve essere dotato di dispositivo per poter lavorare in modalità pediatrica;
 - Il defibrillatore deve essere dotato di SIM telefonica, con relativo abbonamento per la connessione via GPRS alla rete internet a carico dell'O.T.S.;
 - Il defibrillatore e il sistema di telecontrollo devono essere ospitati in una apposita valigetta dotata di maniglia di facile apertura che protegga l'apparecchio stesso;
 - Il defibrillatore e la valigetta dovranno essere allocati nei vari luoghi indicati dall'Amministrazione comunale e posizionati all'interno di apposite teche a muro in grado di contenere in sicurezza l'apparecchio stesso.
 - I defibrillatori devono essere associati ad un sistema di telecontrollo in grado di eseguire una sorveglianza degli apparecchi e del sistema di controllo stesso, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni/anno e in grado di effettuare una chiamata vocale bidirezionale all'operatore del sistema di emergenza quando il defibrillatore viene prelevato dalla teca che lo custodisce;
 - Deve essere implementato un software di controllo da remoto che deve essere in grado di avvisare l'operatore della scadenza degli elettrodi e della batteria, mediante Sms e/o mail.

Art. 5 – IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE DEL TERZO SETTORE

1. L'O.T.S. si impegna a:
 - assumere la titolarità delle autorizzazioni/licenze necessarie allo svolgimento dell'attività, nonché la titolarità dei contratti e dei pagamenti nei confronti dei fornitori, operatori e di tutti coloro che a qualsiasi titolo concorrono alla realizzazione del progetto;

- rispettare tutti gli obblighi assistenziali, previdenziali e contributivi per quanto riguarda il personale dipendente, nonché le norme sulla sicurezza sul lavoro;
 - programmare annualmente l'attività e predisporre a consuntivo un rendiconto di autovalutazione sull'andamento del progetto
2. L'O.T.S. si impegna inoltre a garantire:
 - la presenza di un operatore stabile e qualificato con funzioni di coordinamento interno e che possa garantire un contatto immediato con il Comune;
 - il controllo dell'uso corretto di tutta la strumentazione da parte degli utenti tramite personale opportunamente formato;
 - il controllo dello stato generale dei defibrillatori e delle aree esterne adiacenti al termine dell'eventuale utilizzo da parte di terzi;
 - la più ampia collaborazione agli organi di controllo che per ragioni d'istituto debbano procedere ai controlli di competenza.
 3. Il Comune non è responsabile del rapporto che intercorre tra il l'O.T.S. e i relativi associati o impiegati nel servizio, nonché di eventuali danni causati dagli stessi a terzi, nell'esercizio delle funzioni a loro assegnate. La mancanza, la carenza o il venir meno degli impegni di cui sopra, potrà essere motivo di risoluzione del contratto da parte del Comune, anche in corso di attività.

Art. 6 - RENDICONTAZIONE

1. Il Comune si impegna a rimborsare all'O.T.S. le spese effettivamente sostenute e documentate relative alle attività ed agli oneri di cui alla presente convenzione nei limiti di cui al precedente art. 3. In particolare, per quanto concerne il contributo annuale, saranno rimborsate le spese rientranti nella seguente elencazione:
 - A) una quota parte delle spese generali di funzionamento dell'organizzazione desunta annualmente dai bilanci approvati dall'O.T.S.
 - B) spese assicurative per i volontari che prestano attività.
 - C) tutte le spese direttamente riferibili all'esecuzione delle obbligazioni previste dalla presente convenzione (manutenzione apparecchi, connettività, formatori per corsi BLS-D, etc.); le spese sostenute dai volontari per l'esecuzione delle attività previste in convenzione:
 - acquisto di eventuali attrezzature, strumentazioni, materiali di consumo necessari allo svolgimento delle attività;
 - le spese di cui all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 117/2017 sostenute dai volontari e giustificate con autocertificazione.
2. Le spese di cui alle lettere A) e B) e in generale le spese da rimborsare in quota parte saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal legale rappresentante dell'O.T.S.

Art. 7 - PENALI

1. Il Comune si riserva la facoltà di verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, in relazione agli obiettivi fissati e, nel caso in cui si riscontrino inadempimenti, ritardi o negligenze nella gestione del servizio, il Dirigente competente provvede a contestarle all'O.T.S., che ha 10 giorni di tempo per presentare eventuali controdeduzioni; al termine del procedimento di contestazione, il Dirigente valuta l'eventuale applicazione di una penalità da un minimo di € 20,00 ad un massimo di € 50,00 per ogni inadempimento, che potrà essere detratta dal contributo dovuto all'O.T.S..
2. L'O.T.S. è tenuta in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.
3. L'importo della penalità sarà trattenuto dal contributo dovuto all'O.T.S.

Art. 8 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. Il Comune ha facoltà di disporre la risoluzione per inadempimento della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), con effetto immediato a seguito di comunicazione, in forma di PEC o di lettera raccomandata A/R e senza altra formalità, a fronte delle cause di seguito elencate:
 - Reiterati ed accertati inadempimenti o gravi negligenze nella messa in esercizio degli apparecchi defibrillatori e nella loro manutenzione;
 - Gravi inadempimenti relativamente all'attuazione del progetto;

- A seguito dell'applicazione di tre penali, comminate in base a quanto previsto al precedente art. 7, ancorché le stesse siano state contestate o impugnate dall'O.T.S.
2. Le parti possono recedere dalla convenzione liberamente e senza necessità di particolari motivazioni, prima della scadenza del termine di durata, con un preavviso di mesi 3 dalla data di cessazione delle prestazioni, da comunicare all'altra parte con Pec o raccomandata A/R. In tal caso nessun indennizzo è dovuto all'altra parte da colui che esercita detta facoltà. Sarà dovuto il contributo *una tantum* in base agli impianti effettivamente installati ed il contributo annuale in misura proporzionale ai mesi dell'anno di esecuzione delle prestazioni.

Art. 9 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE

1. Non è consentita la cessione della convenzione

Art. 10 - TERMINE DELLA GESTIONE

1. Al termine della convenzione, per qualsiasi causa, tutti i defibrillatori acquistati passeranno nella proprietà del Comune senza che questi possano vantare alcun indennizzo da parte del Comune. Il Comune procede, in contraddittorio con l'O.T.S. uscente, alla verifica dello stato dei defibrillatori e al controllo dei beni mobili presenti, acquisendo al patrimonio comunale quelli acquistati con il contributo finanziario del Comune.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie - non risolubili in via amichevole - che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, è competente esclusivamente il Foro di Vercelli; è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 12 - RINVIO A NORME E REGOLAMENTI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.
2. E' a carico dell'O.T.S. l'imposta di bollo gravante sulla presente convenzione, salvo esenzioni ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs 117/2017).
3. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese relative all'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Comune di Casale Monferrato

L'O.T.S.
